

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma, sezione I, in composizione collegiale composta

dai sottonotati magistrati:

Dr. Renato Mari - Presidente

Dr. Nicola Sinisi - Giudice rel.

Dr. Enrico Vernizzi - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da

GR. Fr. e BO. St., rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Righini ed

elettivamente domiciliati presso il suo studio in via Petrarca n.20,

in Parma

- ATTORI -

contro

BA. An. Ma. e ZA. Va., rappresentate e difese dall'avv. Diletta Drisaldi

ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Parma, strada

Repubblica n.95

- CONVENUTE -

Causa Civile iscritta al n.386/14 del Ruolo Generale ed assegnata a

sentenza sulle seguenti conclusioni rassegnate all'udienza del 10

maggio 2017:

(si omettono le conclusioni delle parti)

Fatto

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Fr. GR. ed il figlio St. BA. hanno introdotto il presente giudizio al fine di sentir annullare il testamento pubblico di Fe. Gu., deceduto il 21.9.2012, redatto a ministero Notaio Dr. Dalla Ta. in data 11.10.2006 rep. n. 92 atti di ultima volontà, con il quale venivano nominate sue eredi universali

A. Maria BA. e la figlia Va. ZA., dichiarando, conseguentemente, che la successione andava regolata dal precedente testamento 27.09.2001, redatto dal medesimo Notaio (rep.n.72 atti di ultima volontà), che vedeva istituiti eredi per i liquidi relitti la GR., la BA. ed il BO., al quale ultimo venivano lasciati tutti i beni immobili facenti capo al de cuius.

Secondo la prospettazione degli attori quest'ultimo, allorchè ebbe a revocare il precedente testamento pubblico con l'altro successivo, con cui aveva nominato entrambe le convenute sue eredi universali, si sarebbe trovato al momento in condizioni di incapacità naturale all'art.591 n. 3 c.c.; In via subordinata hanno svolto domanda di annullamento del testamento ex art.624 c.c., in quanto frutto della captazione della volontà del de cuius.

Le convenute, costitutesi, hanno contestato la fondatezza delle domande, possedendo il Gu. - all'11 ottobre 2006 - la capacità di dettare al Notaio le sue ultime volontà; la presente causa sarebbe, in conseguenza, solo l'ultima iniziativa degli attori - sempre ai loro danni - finalizzata a far dichiarare una incapacità d'intendere e volere dell'anziano, sia in ambito penale (procedimento per circonvenzione d'incapace), sia civile (procedimento di interdizione promosso da Si. Gu., nipote) che avevano portato solo alla nomina di un amministratore di sostegno per il Gu..

Assunta la prova orale e sulla base della nutrita documentazione allegata la causa è in decisione.

Fe. Gu. nato a (omissis...) e deceduto all'età di ottantanove anni, non ha lasciato figli; da quando è rimasto vedovo - la moglie è premorta nell'anno 1995 - è stato accudito, per undici anni circa, dal Bo., nonché dalla di lui madre Fr. Gr., sia per un rapporto di affinità (da parte della moglie) che per vicinato, abitando gli stessi a cinquecento metri circa da casa sua; l'11.6.1999 gli venne revocata la patente per inabilità alla guida, era la Gr. ad accompagnarlo in ogni spostamento, per incontrare altri parenti e conoscenti, fare la spesa ed incombenze varie.

Trascorsi sei anni, Fe. Gu., in data 27.9.2001, dettò un testamento pubblico avvalendosi del notaio Dalla Ta. (doc.1), disponendo che il patrimonio venisse diviso per quanto riguarda il denaro in tre parti uguali al Bo., alla Gr. e ad una vecchia amica di famiglia An. Ma. Ba. (i liquidi ed i titoli, ai tempi, erano depositato presso la Banca del Monte di Noceto (PR), per questo viene menzionata solo tale banca); il rimanente patrimonio immobiliare veniva destinato al solo Bo., istituito erede universale.

La difesa attrice evidenzia che, a partire dal 2002, ha cominciato a frequentare la casa dell'anziano anche Va. Za., figlia della Ba. (quest'ultima, nel frattempo, rimasta vedova).

Scrivendo la difesa attrice in conclusionale ".. l'anziano signore risultava una "preda appetibile", in quanto percepiva due pensioni, una di guerra ed una dell'INPS, disponendo altresì di una notevole quantità di contante, oltre che di un certo patrimonio immobiliare (podere e fabbricati ivi costruiti). "Caso" volle che, da quel periodo in poi, si verificassero ammanchi di danaro, i quali, nel giro di tre anni ammontavano alla considerevole somma di Euro. 200.000,00 circa. Fu per questo che il sig. Bo., nel 2005, si risolse a sporgere denuncia querela nei confronti di Ba. e Za., sospettando che fossero loro la causa di tutto (doc. n. 2)..".

In effetti venne aperto procedimento per circonvenzione d'incapace -n.5803/05 Rgrn - conclusosi, dopo approfondite indagini della Guardia di Finanza sui movimenti bancari dei conti dell'anziano e di quelli delle odierne convenute, con decreto di archiviazione del G.I.P. - in data 2 novembre 2007 (doc.4 conv.) - accogliendo la richiesta in tal senso formulata dalla pubblica accusa.

In particolare il G.I.P. a fronte delle conclusioni cui era giunto il perito del P.M. prof. Piccinini (".. le condizioni mentali di Gu. Fe., in conseguenza di una grave forma di demenza senile su probabile base arteriosclerotica, complicata da un quadro paranoide di innesto .. sono tali da porlo nelle condizioni di circonvenibilità ..") , attribuiva maggiore attendibilità alla consulenza di ufficio

espletata nella procedura di interdizione, che invece escludeva sintomi di deterioramento cognitivo avanzato per il Gu., così da non integrare la prova in ordine allo stato di "circonvenibilità" del soggetto, ravvisato nella giurisprudenza in una incisiva menomazione delle facoltà di discernimento o determinazione volitiva tali da diminuire i poteri di difesa contro le insinuazioni e le insidie e da rendere possibile l'intervento suggestivo dell'agente; inoltre non erano stati acquisiti elementi per dedurre che le somme prelevate dal c/c del Gu. non fossero poi state utilizzate per i suoi bisogni (analogamente le indagini sui conti delle allora indagate non avevano consentito di accertare l'esistenza di operazioni sospette).

Le medesime condotte addebitate alle odierne convenute erano state, in seguito, nuovamente sottoposte al vaglio della Procura con una denuncia sporta da Si. Gu. (procedimento n.5955/09 Rgnr) indirizzata anche all'amministratore di sostegno, Pe., nelle more nominato all'anziano all'esito di procedimento di interdizione.

Unici "fatti" nuovi, da un lato un episodio avvenuto il 26 agosto 2009, ritenuto emblematico della qualità delle cure prestate dalle convenute, allorchè un passante in bicicletta, trovandosi davanti all'abitazione del Gu. ed avendo udito urla di aiuto, chiedeva l'intervento del 118; i sanitari, intervenuti (docc.12-13-14 attori), chiedevano l'ausilio dei militari per entrare in casa, forzando una tapparella e si constatava lo stato di abbandono nel quale era tenuto l'anziano, impotente a letto, senza acqua e cibo, coperto da mosche che il poveretto cercava di scacciare, in un ambiente saturo di odore di urina.

La denunciante, in secondo luogo, evidenziava l'acquisto, nel gennaio del 2009, di un immobile in (omissis...) ad un prezzo ritenuto eccessivo e potuto pagare solo con l'avvenuto smobilizzo di una polizza Mediolanum Vita (doc.3 conv.) dell'importo di Euro 400.000,00.

Nel decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. di questo Tribunale - su istanza del P.M. (doc.5 conv.) cui si era opposta la denunciante Si. Gu. - richiamata la valutazione sulla non configurabilità dell'ipotesi di reato ex art.643 c.p. operata nel precedente procedimento, veniva valorizzato quanto emerso dall'analisi della situazione, anche contabile, operata dall'avv. Co. nominato amministratore di sostegno del Gu. in sostituzione del Pe.; secondo il Giudice non era emersa nè una condizione di incapacità del Gu. ".. tale da far intravedere la sussistenza del presupposto del reato nè il compimento di atti dispositivi dannosi ad opera del Gu. .. L'acquisto dell'immobile in Toscana è stato eseguito ed autorizzato dal Giudice Tutelare .. non vi sono ragioni per ritenere che si tratti di un investimento dannoso per la vittima .." (decreto 5 novembre 2011 - doc.6 conv.).

Ciò chiarito, ritiene il Tribunale che la disamina sulla fondatezza delle domande debba essere essenzialmente concentrata temporalmente sulla situazione in cui versava il de cuius al tempo del testamento pubblico impugnato, vale a dire all'11 ottobre 2006; in altri termini a quanto accaduto nelle settimane o addirittura anni precedenti o successivi a quel giorno, nel rapporto fra il de cuius con gli attori e/o le convenute riveste importanza alquanto relativa.

Orbene, com'è noto l'art.591 c.c. individua i casi d'incapacità a disporre per testamento e, per quanto interessa il presente giudizio, al n.3 reputa incapaci "quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento".

La giurisprudenza di legittimità ha interpretato la norma in tema di annullamento del testamento per incapacità naturale del testatore nel senso di reputare ".. indispensabile l'accertamento di un'assenza assoluta, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi a causa di un'infermità transitoria o permanente" (cfr.CASS.Sez.II, 19/05/2017, n. 12691). In altri termini, ".. l'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche o intellettive del de

cuius, bensì la prova che, a cagione di un'infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. Peraltro, poichè lo stato di capacità costituisce la regola e quello d'incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo" (cfr.CASS.Sez.II, 19/07/2016, n.14746; Sez.II, 4/02/2016, n. 2239).

Nella fattispecie, a parere del Tribunale, gli attori non hanno soddisfatto tale onere probatorio a loro carico.

A ben guardare, infatti, gli unici riscontri realmente conferenti sottoposti al giudicante sono rappresentati dall'accesso compiuto in data 28/08/2006 dai servizi sociali di Fontevivo e, soprattutto, da quanto riferito dal medico curante dell'anziano, recatosi a visitarlo il 9 ottobre 2006.

Riguardo alla relazione del perito del P.M. essa pur riportando quanto potuto osservare nel settembre 2006 per le criticità emerse nella sua stesura non si palesa utilizzabile (come già disposto in sede penale). Orbene, gli operatori del Servizio Sociale recatisi sul posto, relazionavano su quanto riferiva il Gu. nonchè sullo stato di salute del medesimo (doc.5 att.); riportavano che Fe. dichiarava che, ad accudirlo, erano le signore Za. e Ba., rifiutando l'aiuto proposto dagli assistenti sociali per le persone sole e anziane; non sfuggivano agli operatori le difficoltà manifestate dall'anziano nell'attribuire valore economico alle cose, nonchè confusione nel parlare di denaro.

Ha rammentato la teste Da. Ga., assistente sociale ".. circa la mia visita del 28.8.2006 a quanto ricordo dopo aver consultato la lettera inviata alla Procura, posso dire di essermi recata al domicilio del Gu. avevo osservato la casa, discreta dal p.d.v. igienico; gli avevo fatto delle domande per capire se comprendeva il valore dei soldi; come riportato nella lettera con riferimento parlammo anche delle persone che lo assistevano a domicilio .. ero andata con i vigili urbani perchè sapevo che non mi avrebbe altrimenti aperto, mi avvalsi in particolare di un vigile che lo conosceva ..".

L'episodio si colloca circa quaranta giorni (prima) della data del testamento e non depone per la configurabilità di quella infermità transitoria o permanente cui fa riferimento la giurisprudenza interpretando il n.3 della norma in esame.

Più in termini temporalmente è, invece, il contenuto delle sommarie informazioni rese alla Guardia di Finanza dal dr. Gi. Pe., medico curante del Gu..

Per quanto interessa, si legge (doc.7 attori) "Il giorno 9.10.2006 fui contattato telefonicamente dalla signora Za. Va. che mi chiedeva se potevo recarmi presso l'abitazione del sig. Gu. Fe., mio paziente, per una visita. Recatomi .. fui ricevuto da questo in compagnia della predetta Za. e della di lei madre Ba. An. Ma. .. notavo che la Za. era al telefono con un avvocato. Tale conversazione fu interrotta al mio sopraggiungere. Quest'ultima, presa la parola, mi chiedeva di redigere un certificato medico nei confronti del Gu., attestante la capacità di intendere e di volere .. provvidi a visitarlo ed alla fine della stesa emergeva nella persona un disorientamento spazio-tempo. In particolare un'incapacità di giudizio sul valore del denaro. Durante il colloquio ho chiesto quanti soldi percepiva di pensione, ma non ha saputo rispondere, asserendo solamente che ha una pensione di invalidità di guerra. Alla mia domanda di quanti soldi ritirasse in banca mi rispondeva di ritirare Lire. 10.000.000 al mese, per le piccole spese di mangiare e lavori di giardinaggio. Valutando il paziente stabilivo che non era in grado di intendere e di volere non avendo la cognizione del valore del denaro. Quindi mi veniva risposto dalla Za. che il certificato fatto in questi termini non era utile accennando ad una eredità .."

Escusso quale testimone, il Pe. ha in sostanza confermato ".. venni contattato da Va. ZA. dovendo

certificare l'idoneità per il paziente Gu. che cioè era in grado di intendere e volere; mi recai a visitarlo a domicilio e dopo averlo sentito colsi che non aveva la cognizione del denaro e si presentava alterato spazio-tempo; entrato in casa ricordo che la ZA. era al telefono con un legale ma interruppe la comunicazione. Terminata la visita rifiutai di certificare quanto chiedetemi ed il Gu. volle egualmente compensarmi per il disturbo e mi consegnò 150 Euro che non volevo; essendosi alterato decisi di prenderli dicendogli che li avrei restituiti; pensai di andare dal nipote che era Carabiniere dicendogli l'accaduto e che intendevo restituire i soldi, cosa che feci mediante bonifico bancario. Da quel giorno non ho più visto il Gu...".

Quanto osservato dal medico curante due giorni prima del testamento impugnato non consente di reputare accertata un'infermità transitoria o permanente, tale da averlo reso privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi.

Si aggiunga che le ultime volontà furono espresse dal Gu. avanti al Notaio (lo stesso che aveva raccolto anche quelle espresse nel settembre 2001) con la redazione di un atto redatto con tutte le formalità previste dalla legge, ".. in caso di volontà testamentarie rese nella forma pubblica, già l'accertamento del notaio deve ritenersi un significativo elemento di prova della capacità di testare" (cfr. Trib. Savona, 27/02/2012; conf. Trib. Lucca, 7/07/2016, n. 1469).

Sotto un secondo profilo gli attori al fine di invalidare il testamento invocano l'applicazione dell'art.624 c.c.

In proposito richiamano gli stessi elementi già valutati in precedenza (perizia Piccinini, accesso Servizio Sociale e dichiarazioni dr.Pe.) aggiungendo la circostanza del costante isolamento nel quale il Gu. sarebbe stato costretto dalle convenute e l'impatto provocato da asserite prestazioni sessuali fornite all'anziano.

Si legge, in proposito, da ultimo in conclusionale ".. ci troviamo di fronte, non ad una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti, sollecitazioni e simili, come tale, irrilevante, bensì di mezzi fraudolenti, i quali - si badi bene a questo particolare, poichè importante - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso testatore, si palesano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata ..In altre parole, la condotta delle convenute integra quel dolus malus causam dans, che pone le premesse per parlare di captazione della volontà, trasferito dal campo contrattuale a quello testamentario ... Le circostanze venute alla luce, infatti, inducono a ritenere che l'attività di convincimento delle signore Ba. e Za. si concretò in un consapevole sfruttamento delle condizioni emozionali, caratteriali e di età del sig. Gu., onde captarne dolosamente la volontà ..".

L'art.624 cit. sancisce che la disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo.

A parere del Collegio gli attori non hanno esposto fatti certi, che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e l'influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore, che, altrimenti, si sarebbe indirizzata in modo differente avendo solo riferito, genericamente, di attività di convincimento delle odierne convenute che si sarebbe concretizzata in un consapevole sfruttamento delle condizioni emozionali, caratteriali e di età dell'anziano da loro assistito.

Insegna la giurisprudenza "in tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, per potere configurarne la sussistenza non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma

occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti, i quali -avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. La relativa prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano, di identificare e ricostruire la attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore" (cfr.CASS.Sez.II, 28/05/2008, n. 14011; Sez.II 4 febbraio 2014 n.2448; Trib.Torre Annunziata, 14/01/2014, n. 216).

La domanda va, dunque, rigettata anche sotto tale secondo profilo.

Venendo, infine, alla richiesta di condanna degli attori ai sensi del comma primo e terzo dell'art.96 c.p.c. ritiene il Tribunale che gli elementi addotti - in particolare quanto riferito dal teste Dr.Pe. - anche se non reputati tali da portare all'accoglimento della impugnazione, escludano il presupposto su cui si basa la condanna, vale a dire l'aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Le spese seguono la soccombenza nella misura in dispositivo.

Tenuto conto dell'avvenuta adozione con D.M. 10 marzo 2014 del Regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (ai sensi dell'art. 13, sesto comma, della legge 31.12.2012 n.247), applicabile anche al presente giudizio, stante il disposto dell'art.28 del cit.D.M., essendosi completate le prestazioni professionali in epoca successiva alla sua entrata in vigore (ancorchè il rapporto abbia avuto inizio e si sia svolto in epoca precedente - v.CASS.Ss.Uu.17406/12) il relativo importo, considerati i criteri indicati dal primo comma dell'art.4 Regol.cit. e del valore della causa, fino ad Euro 52.000 (art.5 Regol. e Tabella A), viene fissato, ai sensi dell'art.4, comma

quinto, Regol.:

- fase di studio, Euro 1700,00 - fase introduttiva, Euro 1300,00

- fase istruttoria, Euro 1.600,00 - fase decisoria, Euro 2.400,00.

Diritto

PQM

P.Q.M.

definitivamente pronunciando ogni diversa od ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

a) rigetta le domande principali;

b) condanna gli attori in solido al pagamento delle spese del procedimento che liquida, in favore delle convenute in Euro 7.000,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf.15%, Iva e Cpa come per legge.

Parma, 1 FEBBRAIO 2018

Via Carducci 64, Padova

T.: 049.8174365

F.: 049.8174366

www.avvocatogallana.com

www.eredita.info